



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO LEGISLATIVO 18 OTTOBRE 2012, N. 179

“ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”

(G U. 19 ottobre 2012, N. 245 S.O.)

(in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 31/2012

<p>POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI (art. 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il decreto estende alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo l'obbligo, previsto dell'art. 16, comma 6, del Codice dell'amministrazione digitale, di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. - Mediante inserimento nel suddetto Codice dell'amministrazione digitale del nuovo art. 6 <i>bis</i>, prevista l'istituzione, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico che, a tal fine, si avvarrà delle strutture informatiche delle Camere di commercio. La novità normativa è finalizzata a favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica. La definizione delle modalità di accesso all'INI-PEC, consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti e alle imprese in esso presenti, e il suo aggiornamento sono demandate ad un apposito regolamento ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame.
<p>ACCORDI FRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 6, comma 2)</p>	<p>A decorrere dal 1 gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 241/1990, ai sensi del disposto del comma 2 <i>bis</i> del medesimo articolo, inserito dal D.L. 179/2012, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.</p>
<p>FORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 6, commi 3 e 4)</p>	<p>Mediante sostituzione del comma 13 dell'art. 11 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il decreto legge in commento ripropone le forme di stipulazioni già previste nella previgente disposizione, con le seguenti novità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricorso, in alternativa alle altre modalità previste (scrittura privata, forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione) all'atto pubblico notarile informatico; - applicazione della sanzione della nullità del contratto in caso di stipulazione con forme diverse da quelle contemplate dalla disposizione in argomento. <p>NORMA TRANSITORIA. Ai sensi del comma 4 dell'art. 6, le nuova disposizione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2013.</p>
<p>DATI DI TIPO APERTO GESTITI NELL'AMBITO DI CONTRATTI DI APPALTO (art. 9, comma 3)</p>	<p>In base al comma 3 dell'art. 52 del Codice dell'amministrazione digitale, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame, qualora i contratti d'appalto riguardino prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del TUPI, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.</p>

<p>GRANDI PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE E APPALTI PRECOMMERCIALI (art. 19)</p>	<p>L'articolo contiene disposizioni per la promozione dei servizi di ricerca e sviluppo e degli appalti precommerciali, prevedendo da un lato un'apposita procedura per l'accesso ai fondi stanziati e dall'altro l'adozione di linee guida per promuovere tali acquisti innovativi da parte della pubblica amministrazione, come sotto dettagliato.</p> <p>Nello specifico, all'Agenzia per l'Italia Digitale è attribuito l'ulteriore compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> – lo sviluppo delle comunità intelligenti, – la produzione di beni pubblici rilevanti, – la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, – la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, – la sostenibilità ambientale, – i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, <p>e di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale (funzioni conferite dal disposto del comma 3 bis dell'art. 20 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", inserito dal comma 1 dell'articolo in commento).</p> <p>Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 in esame, tra i grandi progetti sopra citati rientrano altresì i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica. Per l'accesso ai fondi per la realizzazione delle predette iniziative, il comma 9 opera un rinvio ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi sulla base dei seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblici con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato; b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza; c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione; e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi. <p>In relazione all'obiettivo dell'Agenda digitale italiana di promuovere l'utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali, al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali di cui all'art. 47, comma 2 bis, lett. e), del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>", il comma 8 dell'art. 9 del decreto legge 179/2012 in commento demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, il compito di approvare apposite linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p>
---	--

<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE PPP DI GRANDI INFRASTRUTTURE (art. 33, commi 1 e 2)</p>	<p>Al fine di promuovere la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro mediante ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), è riconosciuto al titolare del contratto un credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera, purché sussistano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – approvazione della progettazione definitiva entro il 31 dicembre 2015 (in considerazione della natura sperimentale della misura incentivante); – assenza di contributi pubblici a fondo perduto; – non sostenibilità del piano economico- finanziario accertata con delibera CIPE; – quantificazione del credito d'imposta, da porre a base di gara e da riportare nel successivo contratto, nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e comunque entro il limite del 50 per cento del costo dell'investimento.
<p>INTEGRAZIONE DELLE VIGENTI MISURE DI DEFISCALIZZAZIONE PER INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRATEGICHE (art. 33, comma 3)</p>	<p>Il comma 3 dell'articolo in commento modifica ed integra l'art. 18 della legge 183/2012 (Legge di stabilità 2012) allo scopo in particolare di estendere le misure di defiscalizzazione vigenti¹, volte ad incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture, anche alle infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico-privato qualora ciò risulti necessario per ripristinare l'equilibrio del piano economico-finanziario, secondo l'importo e le modalità definiti con delibera CIPE.</p>
<p>SERVIZI PUBBLICI LOCALI (art. 33, commi 13-19)</p>	<p>Il decreto interviene nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo in particolare l'obbligo di pubblicare sul profilo di committente la "relazione" sulla cui base il servizio è stato affidato, in cui deve essere dato conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, nonché riportati i contenuti degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste. Per gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legge la relazione deve essere pubblicata entro il 31 dicembre 2013.</p> <p>Sono inoltre dettate regole specifiche in ordine alla definizione della scadenza degli affidamenti in essere, avuto riguardo alla tipologia del gestore.</p>
<p>CONTRATTI DI RETE D'IMPRESA (art. 36, comma 4)</p>	<p>Con modifica dell'art. 3, comma 4, del D.L. 5/2012, il decreto legge, nel tentativo di superare le incertezze derivanti dall'assenza di soggettività di talune forme di reti d'impresa precisa che, con riferimento tra l'altro alla partecipazione alle "procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni" l'organo comune, anche in caso di assenza di soggettività giuridica delle reti stesse, agisce in rappresentanza delle imprese (anche individuali) partecipanti al contratto di rete.</p>

– ¹ possibilità di compensare il contributo a fondo perduto con le imposte sui redditi e l'IVA e di riconoscere al concessionario il canone di concessione a titolo di contributo in conto esercizio.